TRIBUNALE DI BRINDISI

CANCELLERIE ESECUZIONI INDIVIDUALI E CONCORSUALI

VERBALE DI UDIENZA DEL 02/11/2026

Proc. n. /2026 R.G. sub 1 Immobiliare

Nell'opposizione sub 1 Innanzi al Giudice dell'Esecuzione, dott.Antonio Ivan Natali, assistito dal sottoscritto Cancelliere Esperto:

È presente per [redacted] in sostituzione degli Avvocati l'Avv. il quale si riporta integralmente al contenuto della memoria difensiva depositata, insistendo per le conclusioni rassegnate e, nello specifico, per la revoca della sospensione medio tempore disposta con provvedimento del 01.07.2026. Si ribadisce la piena efficacia esecutiva del titolo originario, non essendo la successiva rinegoziazione del mutuo idonea a determinarne la novazione. È altresì presente l'Avv. in sostituzione per delega anche dell'Avv. Nardone il quale, nell'impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, si riporta integralmente agli atti depositati e particolarmente alle note depositate telematicamente nella giornata di sabato e chiede che il Giudice si riservi. L'Avv chiede che il GE confermi la sospensione dell'esecuzione.

IL GIUDICE

Dato atto, rilevato che deve essere confermato il principio per cui in presenza di una rinegoziazione delle condizioni contrattuali, che abbia avuto il suo epilogo in una transazione, nel caso di specie non novativa, tal ultima debba necessariamente rivestire le forme qualificate dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata ai sensi dell'art 474 cpc. In tal senso, è richiamato quanto statuito di recente da Cassazione gennaio 2026 relatore Saya che, richiamando le Sezioni Unite del 2024 in materia di distinzione tra mutuo cauzionato da una parte e condizionato in senso stretto dall'altra, ha ribadito la configurabilità giuridica di un titolo esecutivo complesso ovvero derivante dalla combinazione di più atti o effetti giuridici , tutti concorrenti a delineare la regolamentazione della fattispecie concreta e dunque tutti necessari ai fini della individuazione del titolo da portare ade esecuzione. Come affermato dal supremo consesso, in tale fattispecie, ogni atto deve necessariamente rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata ex art 474 cpc;

La spese di lite, i considerazione della novità della questione devono essere compensate per la metà e liquidate ai valori medi;

PMQ

Conferma la disposta sospensione. Assegna giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito. Compensandole per la metà, condanna l'opposta al pagamento in favore dell'avv Dario Nardone per gli opponenti, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 3.500,00 per compensi oltre accessori di legge.

Firmato Da: SARDELLI SARA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 511d63246f4fff696f47e3edd1a914ed
Firmato Da: ANTONIO IVAN NATALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7900f086b6977b2ebc68860c2cfe2dea

Diritto del Risparmio

Cancelliere Esperto
Dott.ssa Sara Sardelli

IL G.E.
Dott. Antonio Ivan Natali

Firmato Da: SARDELLI SARA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 511d6324664fff696f447e3edd1a914ed
Firmato Da: ANTONIO IVAN NATALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7900f086b6977b2ebc68860c2cfe2dea